

Approvato dal Consiglio Regionale del 25 Febbraio 2021



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Veneto

## INDICE

|                                                                                |                                                   |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|
| <b>TITOLO I – Principi generali</b>                                            |                                                   |      |    |
| Art. 1 -                                                                       | Definizione                                       | Pag. | 2  |
| Art. 2 -                                                                       | Sede                                              |      | 2  |
| Art. 3 -                                                                       | Scopi e attività                                  | Pag. | 3  |
| <b>TITOLO II – Il Sistema CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione</b>      |                                                   |      |    |
| Art. 4 -                                                                       | Le Articolazioni del Sistema CNA                  | Pag. | 4  |
| <b>TITOLO III – Il Sistema CNA: requisiti di ammissione</b>                    |                                                   |      |    |
| Art. 5 -                                                                       | Adesione al Sistema CNA                           | Pag. | 9  |
| Art. 6 -                                                                       | Requisiti necessari per far parte del sistema CNA | Pag. | 9  |
| <b>TITOLO IV – Gli organi regionali della CNA</b>                              |                                                   |      |    |
| Art. 7 -                                                                       | Organi                                            | Pag. | 10 |
| Art. 8 -                                                                       | Il Consiglio Regionale                            | Pag. | 11 |
| Art. 9 -                                                                       | La Presidenza Regionale                           | Pag. | 12 |
| Art. 10 -                                                                      | Il Presidente                                     | Pag. | 13 |
| Art. 11 -                                                                      | Il Segretario/Direttore                           | Pag. | 13 |
| Art. 12 -                                                                      | Il Collegio dei Garanti                           | Pag. | 14 |
| Art. 13 -                                                                      | Il Collegio dei Revisori dei Conti                | Pag. | 14 |
| Art. 14 -                                                                      | La Presidenza Onoraria                            | Pag. | 15 |
| Art. 15 -                                                                      | Il Regolamento attuativo                          | Pag. | 15 |
| <b>TITOLO V – Autonomie finanziarie ed amministrative - Bilanci</b>            |                                                   |      |    |
| Art. 16 -                                                                      | Disposizioni Finanziarie                          | Pag. | 15 |
| Art. 17 -                                                                      | Bilanci                                           | Pag. | 16 |
| Art. 18 -                                                                      | Piano strategico                                  | Pag. | 16 |
| <b>TITOLO VI – Rapporto associativo – Norme disciplinari - Incompatibilità</b> |                                                   |      |    |
| Art. 19 -                                                                      | Rapporto associativo                              | Pag. | 17 |
| Art. 20 -                                                                      | Incompatibilità                                   | Pag. | 17 |
| <b>TITOLO VII – Norme finali</b>                                               |                                                   |      |    |
| Art. 21 -                                                                      | Modifiche Statutarie                              | Pag. | 18 |



## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 – DEFINIZIONE**

La CNA Regionale del Veneto (in sigla CNA Veneto) è costituita dalle CNA Territoriali esistenti nella Regione Veneto e dall'APPIA-CNA di Belluno.

La CNA Regionale del Veneto è il livello regionale del Sistema CNA ed ha la rappresentanza politica del sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche sociali, sindacali nella Regione Veneto.

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale delle micro piccole e medie imprese e si articola su tre livelli confederali: CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il Sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La CNA Regionale del Veneto recepisce e fa propri i valori e i principi stabiliti nel Codice Etico del Sistema CNA e recepisce integralmente l'art. 8 - requisiti per far parte del sistema CNA, dello statuto nazionale CNA.

### **ART. 2 - SEDE**

La CNA Regionale del Veneto ha sede protempore in Venezia - Marghera - Via della Pila 3/B int. 1 o in quella diversa che sarà stabilita dal Consiglio.

Possono essere istituite sedi secondarie e filiali anche all'estero.

## ART. 3 – SCOPI E ATTIVITA'

1 - Scopi della CNA Regionale del Veneto sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le micro piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria del commercio e del turismo e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Regione del Veneto.
- b) la elaborazione e la direzione a livello regionale della politica sindacale e delle relative iniziative.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Regionale del Veneto svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo regionale, promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente con principi di sussidiarietà e nel rispetto di quanto previsto alla successiva lett. o) servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e/o società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n.152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche di ECIPA;
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati attraverso la CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;

- h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i) definisce ed attua sul territorio regionale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione e curando la messa a disposizione del Sistema CNA dei dati associativi, e di quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa del Regionale;
- l) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo a livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- m) stipula con il concorso dei Mestieri e delle Unioni presenti nel territorio contratti e accordi sindacali interconfederali a livello regionale e può assistere le associazioni Territoriali per la stipula di accordi sindacali interconfederali a livello territoriale;
- n) elabora proposte promozionali e legislative da avanzare alla Regione del Veneto e agli altri diversi soggetti di valenza regionale;
- o) può operare con funzioni di integrazione delle CNA Territoriali con scopi di ottimizzazione, razionalizzazione e realizzazione di economie di scala relativamente alle funzioni proprie delle medesime;
- p) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria Regione;
- q) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

## **TITOLO II**

### **IL SISTEMA CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione**

#### **ART. 4 – LE ARTICOLAZIONI DEL SISTEMA CNA**

##### **A) I Mestieri e le loro Unioni**

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. Sono organi dell'Unione dove istituite:
  - a livello Territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
  - a livello regionale se non presente a livello territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
  - a livello nazionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
8. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
9. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNA e della Direzione Nazionale della CNA.
10. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
11. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.
12. Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
  - a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
  - b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
  - c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
  - d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
  - e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
13. Il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.
14. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

15. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
16. I mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
17. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

#### B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE:

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse nazionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Nazionale della CNA.
4. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Regionale o Territoriale è membro di diritto del Consiglio del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali, stabiliscono i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alle corrispondenti Direzioni CNA.
5. La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

#### C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Presidenza, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA ... Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: “aderente a CNA Professioni”.
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni “CNA....Professionisti” e quelle aderenti possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi dei competenti organi regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all’uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
  - a) il Consiglio
  - b) la Presidenza
  - c) il Presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
10. Il Consiglio è composto dai Presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
  - a) Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di: rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
  - b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;

- c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali; dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.
18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
19. Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti i cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi. Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

## **D) CNA PENSIONATI**

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Nazionale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati, d'intesa con il Segretario Generale della CNA.
4. CNA Pensionati, in sintonia con CNA, attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
5. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

## **TITOLO III**



## IL SISTEMA CNA: requisiti di ammissione

### ART. 5 – ADESIONE AL SISTEMA CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema debbono:

- a) accettare lo statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
  - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
  - c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
  - d) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
- Il mancato pagamento della quota tessera annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.

### ART. 6 – REQUISITI NECESSARI PER FAR PARTE DEL SISTEMA CNA

La CNA Regionale del Veneto adotta integralmente quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto CNA Nazionale ed è parte integrante del sistema CNA in quanto ha:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale;
- b) organi di direzione formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati al fine di consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
- e) prevista l'adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

- e) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- f) previsto che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- g) previsto che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
- h) previsto il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- i) previsto la costituzione di CNA Pensionati regionale, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- j) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tal denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- k) previsto il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accertarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- l) previsto quale giudice unico d'appello della decisione del Collegio dei Garanti regionale il collegio dei Garanti nazionale;
- m) previsto la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

## **TITOLO IV**

### **GLI ORGANI REGIONALI DELLA CNA**

#### **ART. 7 – ORGANI**

Gli organi della CNA Regionale del Veneto sono:

- Il Consiglio Regionale
- La Presidenza Regionale
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

Possono essere componenti gli organi di rappresentanza associativa: gli imprenditori, i pensionati, i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società associati al sistema CNA Veneto, che non versino nello stato di incompatibilità previsto dall' art. 26 dello Statuto Nazionale della CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA, non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

#### **ART. 8 –IL CONSIGLIO REGIONALE**



Il Consiglio Regionale è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo della CNA Regionale del Veneto, rimane in carica quattro anni e si svolge almeno due volte all'anno.

E' composto da imprenditori titolari e soci, da pensionati, da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e da professionisti, associati alla CNA del Veneto.

Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio: il Presidente Onorario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti ed altri invitati dalla Presidenza Regionale.

Il Consiglio Regionale:

- elegge ogni quattro anni il Presidente Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti;
- esamina l'andamento della CNA Regionale e delle strutture collegate e/o Territoriali e approva annualmente il bilancio consuntivo regionale su proposta della Presidenza Regionale;
- approva annualmente il bilancio preventivo e stabilisce le linee previsionali programmatiche e di indirizzo economico e anche politico, comprese le quote associative dovute dalle CNA Territoriali al livello Regionale, in coerenza con le strategie degli organi del Sistema CNA Veneto;
- delibera la variazione di sede della CNA Regionale;
- delibera su proposta della Presidenza, l'avvio della procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Se richiesto dalla Presidenza, il Consiglio può deliberare sugli argomenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), i), o) e p) dell'art. 10 dello Statuto Nazionale.

Il Consiglio, appositamente convocato, può deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie e del regolamento attuativo.

La delibera è valida se è espressa con voto favorevole della maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

La revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli aventi diritto al voto, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il Commissariamento o l'estromissione dal sistema ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

## 9. LA PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza è composta da titolari o legali rappresentanti di imprese associate alla CNA del Veneto.



La Presidenza è composta:

- dal Presidente Regionale,
- dai Presidenti delle CNA Territoriali della Regione Veneto.

La Presidenza rimane in carica per la durata di quattro anni.

Alla Presidenza partecipa il Segretario/Direttore Regionale con parere consultivo.

La Presidenza promuove l'attività della CNA Regionale del Veneto ed ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale a livello regionale, in particolare:

- a) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa indicate dal Consiglio;
- b) delibera in merito alle iniziative ed all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio regionale, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) nomina, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti.
- d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario/Direttore Regionale;
- e) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei propri obiettivi, nominandone i responsabili e deliberandone la struttura e le funzioni;
- f) esercita il controllo sull'attività delle società od enti promossi o partecipati dalla CNA Regionale del Veneto; delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dal Consiglio Regionale;
- g) decide la nomina dei rappresentanti della CNA Regionale del Veneto presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere di carattere regionale, nonché propone i rappresentanti della CNA Regionale alle società ed enti promossi e/o partecipati dal regionale stesso;
- h) delibera, su proposta del Segretario/Direttore Regionale, lo stato giuridico ed economico del personale della CNA Regionale, nonché le assunzioni ed i licenziamenti;
- i) delibera, su proposta del Presidente, l'assegnazione e/o la revoca di delega ai Presidenti di Mestiere ai presidenti Coordinatori di Unione e dei raggruppamenti di interessi, e della CNA Professioni.
- j) si fa carico delle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
- k) presenta al Consiglio il bilancio consuntivo e propone le linee di politica finanziaria previsionale annuale e pluriennale, il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio, le quote associative annuali ordinarie e/o straordinarie dovute dalle CNA Territoriali del Veneto;
- l) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente e dal Segretario/Direttore;
- m) può prevedere invitati esterni alle proprie riunioni;
- n) convoca il Consiglio Regionale stabilendone l'ordine del giorno;
- o) nomina i membri dell'Assemblea Nazionale CNA di propria competenza;
  
- p) delibera, su proposta del Segretario/Direttore, il piano strategico poliennale della CNA Regionale;
- q) delibera in merito alle modalità per l'elezione degli organi statuari nominando il collegio dei Saggi o il Collegio Elettorale ed approva il regolamento attuativo;



- r) propone al Consiglio l'ottenimento della personalità giuridica;
- s) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza del Consiglio.

Nel caso un componente la Presidenza lo richieda, gli argomenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), i), o), p), k) e q) devono essere deliberate dal Consiglio Regionale opportunamente convocato dalla Presidenza stessa.

## **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra gli imprenditori associati alla CNA del Veneto.

Il Presidente rimane in carica 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica associativa della CNA Regionale;
- b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Regionale;
- c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Regionale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza associativa nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Regionale a tutti gli effetti di fronte a terzi e, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) può conferire deleghe, per quanto di sua competenza, al/ai Vice Presidente/i, ai componenti la Presidenza ed al Segretario/Direttore.
- f) propone alla presidenza l'assegnazione e/o la revoca delle deleghe ai Presidenti Coordinatori delle Unioni Regionali, ai raggruppamenti di interessi, alla CNA Professioni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente o da un membro di Presidenza da lui indicato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano dei membri di Presidenza.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Consiglio provvede entro tre mesi alla sostituzione.

## **ART.11-IL SEGRETARIO/DIRETTORE**

Il Segretario/Direttore Regionale viene nominato dalla Presidenza su proposta del Presidente.

Il Segretario/Direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della organizzazione del Regionale e coordina e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Regionale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il piano strategico;

- c) Propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa dell'attività regionale e l'attribuzione o revoca degli incarichi al personale, l'apertura e risoluzione dei rapporti di lavoro;
- d) stabilisce, gestisce e risolve nell'ambito delle delibere degli organi il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
- e) partecipa, con diritto di parere consultivo, alle riunioni di tutti gli Organi della CNA Regionale;
- f) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica della CNA Regionale del Veneto ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche associative ed organizzative della stessa;
- g) convoca e coordina l'ufficio di coordinamento dei Segretari /Direttori Territoriali.

## **ART. 12 IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio fra i soci che non rivestono alcuna carica nell'ambito del Regionale.

Rimane in carica per la durata di quattro anni.

Il Collegio opera in base allo Statuto ed al Regolamento della CNA Regionale del Veneto.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia con compiti di Collegio arbitrale delle eventuali controversie insorgenti fra la CNA Regionale del Veneto e le CNA Territoriali.

Predispose l'istruttoria relativamente alle controversie fra le articolazioni del sistema CNA Veneto e la CNA Nazionale.

## **ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dal Consiglio fra i soci, tranne il Presidente, che non rivestono alcuna carica nell'ambito del Regionale. Rimane in carica per la durata di quattro anni.

Il Collegio è presieduto da un iscritto nell'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Regionale, che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile e amministrativa della situazione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

## **ART. 14 - LA PRESIDENZA ONORARIA**

Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza Onoraria a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che per almeno due mandati abbiano ricoperto la carica di Presidente della CNA Regionale del Veneto.



Il Presidente onorario ha il diritto alla partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Regionale.

Il regolamento disciplina la durata della carica.

## **ART. 15 - II REGOLAMENTO ATTUATIVO**

Il Regolamento regionale è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenute nel presente statuto, con particolare riferimento a:

- composizione, modalità e criteri di composizione degli organi;
- durata delle cariche;
- cumulo delle cariche;
- modalità di adesione;
- codice etico;
- disposizione disciplinari e decadenza dagli organi.

## **TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE- BILANCI**

### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

La CNA Regionale del Veneto ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

Il patrimonio della CNA Regionale del Veneto è costituito dalle quote associative annuali ordinarie e/o straordinarie versate dalle CNA Territoriali, dai beni mobili ed immobili e da ogni altro valore che venga in legittimo possesso del Regionale.

L'entità ed i criteri delle quote associative annuali ordinarie e/o straordinarie sono stabilite dalla Presidenza.

La CNA Regionale del Veneto si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa il patrimonio della CNA Regionale del Veneto verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



I creditori della CNA Regionale del Veneto possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio della stessa.

## **ART. 17 - BILANCI**

La Presidenza Regionale predispone il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente dell'esercizio a cui si riferisce; il Consiglio Regionale approva il bilancio preventivo entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo del Regionale è approvato, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese di ottobre di ogni anno, e deve essere portato a conoscenza delle CNA Territoriali.

Il bilancio del Regionale è elaborato su uno schema unico predisposto e deliberato dalla CNA Nazionale, utilizzando il criterio della competenza.

Nel bilancio del Regionale viene perseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio e deve essere riportato fedelmente anche la situazione patrimoniale consolidata degli enti, delle società e strutture di diretta emanazione.

Le CNA Territoriali inviano annualmente alla CNA Regionale i bilanci consuntivi del Sistema CNA Territoriale.

La CNA Regionale del Veneto opererà con il massimo della trasparenza mettendo a disposizione del sistema CNA i dati associativi e tutto quanto necessario a dimostrare la propria correttezza nella gestione organizzativa ed amministrativa. A tale metodo si conformano le CNA Territoriali.

## **ART. 18 – PIANO STRATEGICO**

Il piano strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle risorse economiche.

La CNA Veneto adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni di Mestiere e in ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al Sistema CNA.

Le Unioni, i Mestieri e i raggruppamenti di interesse CNA Professioni e la CNA Pensionati partecipano alla definizione del piano strategico.



## **TITOLO VI**

### **RAPPORTO ASSOCIATIVO-NORME DISCIPLINARI**

#### **ART. 19 – RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La CNA Veneto si uniforma nell'uso del logotipo al regolamento approvato dagli organismi nazionali della CNA.

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA.

Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

#### **ART. 20 – INCOMPATIBILITA'**

L'incarico di Presidente, Vice Presidenti, di componenti la Presidenza della CNA Regionale, di Presidente Coordinatore di Unione Regionale, di Presidente di Mestiere, di Presidente di raggruppamento di interesse regionale, di Presidente CNA Professioni regionale, di Presidente di CNA Pensionati regionale sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane, di associazioni intercomunali, di circoscrizione, di unità sanitarie locali;
- componenti le segreterie o organi esecutivi di partiti a tutti i livelli;

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario/Direttore regionale.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.



Il Presidente ed i componenti la Presidenza ed i Presidenti regionali di Mestiere e Coordinatori di Unioni e dei raggruppamenti di interesse per candidarsi alle elezioni politiche ed amministrative dovranno presentare le dimissioni dagli incarichi ricoperti.

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### **ART. 21-MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate con le maggioranze previste dall'art. 8.  
La variazione di sede non comporta la modifica dello Statuto.